



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560 – info@oipa.org – www.oipa.org

DOCUMENTO PER AUDIZIONE

Proposta di Legge C.2984

***“Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”***

**XII Commissione Agricoltura
CAMERA DEI DEPUTATI**

Martedì 7 luglio 2026



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)
Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560 – info@oipa.org –
www.oipa.org

PREMESSA

In questo documento sinteticamente si vogliono evidenziare i principi peggiorativi per la tutela della biodiversità e della sicurezza dei cittadini contenuti nel testo, è doveroso ricordare che la legge 157/1992 non nacque da un'iniziativa autonoma del legislatore italiano, bensì come recepimento delle Direttive europee sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Di conseguenza in qualsiasi testo di una proposta di legge di modifica su questo argomento bisogna tenere conto del contenuto delle direttive europee e soprattutto della Costituzione Italiana, Legge fondamentale della Repubblica Italiana

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituzione Italiana articoli 9 e 41, il primo nella parte dei "principi fondamentali", il secondo nella parte dei "rapporti economici"

Direttiva 92/43/CEE Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" detta Habitat

Direttiva 2009/147/CE "concernente la conservazione degli uccelli selvatici" detta Uccelli

Articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"¹

In forma complementare:

Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura detto Nature Restoration Law

Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus)

ABSTRACT

La proposta di legge C. 2984 accentua in modo sostanziale la pressione venatoria su numerose specie, comprese alcune in evidente sofferenza, se non proprio a rischio di estinzione (tordi, merli, allodole e altri piccoli uccelli, anatre di numerose specie, beccacce ed altre). Lo stesso elenco di specie cacciabili viene ampliato, includendo ad esempio l'oca selvatica e cito "piccione di città" **ex art. 11** della proposta di legge

¹ La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560 – info@oipa.org –

www.oipa.org

e quindi questo cosa significa che ci troveremo alle periferie delle nostre città, numerosi cacciatori intenti sparare nelle zone urbane? Vi invito a cercare su internet quanto successo nel Comune di Mappano in provincia di Torino nei mesi scorsi.

I periodi in cui praticare l'attività venatoria verrebbero estesi in modo considerevole, sia con riferimento alle giornate (cancellate quelle di silenzio venatorio e prorogata la possibilità di cacciare fin oltre il tramonto) che alla stagione, prolungata fin nei mesi primaverili, andando così a interferire pesantemente con i processi riproduttivi di molte specie, soprattutto per l'avifauna già provata dal cambiamento climatico come sostengono gli studiosi.

Non si riesce a comprendere all'articolo **10 comma 1 n 2** che richiama l'articolo 18² comma 1 bis³, relativo al divieto di caccia per la nidificazione di una specie con quanto si riporta nella proposta di legge: *“alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « con eventuale estensione del periodo venatorio, previa **acquisizione di una valutazione di incidenza ambientale favorevole**⁴, fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1-bis »* Ma non limitare il periodo dell'attività venatoria e procedere solo con una valutazione di incidenza ambientale favorevole rilasciato dall'Ente Regione, quindi non da ISPRA, tramite una estensione del periodo venatorio pare molto grave per tutti i cittadini frequentatori dei boschi che non vanno a cacciare che è la maggioranza.

Ma anche quanto previsto **all'art 7** con la liberazione della caccia in ogni forma prevista ed ancora viene prevista la possibilità di cacciare in aree fino ad ora interdette, quali i demani forestali, la zone costiere, addirittura le aree protette. Infatti **nell'art 6** della proposta di legge intitolato “Modifiche all'articolo 10

² b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); (1a) (1b)

³ 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

⁴ In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VIncA), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, <https://www.mase.gov.it/portale/la-valutazione-di-incidenza-vinca->



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560 – info@oipa.org –
www.oipa.org

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di piano faunistico-venatori” che aggiunge al comma 6⁵
“Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere” ⁶ Tutte aree frequentate da numerose persone, che verrebbero così a trovarsi in situazioni di elevato rischio. Soprattutto se letto in combinato disposto con quanto previsto nella proposta di legge art. 8 comma 1 **“Nella caccia di selezione agli ungulati, ad eccezione delle specie indicate dall'allegato V alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, è consentito l'uso di strumenti ottici e optoelettronici, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185”** Rafforzata la **anacronistica pratica** dell'uso di richiami vivi: animali, soprattutto uccelli, catturati e costretti a passare in anguste gabbie il resto della loro vita, allo scopo di attirare a portata di tiro del cacciatore ignari conspecifici che vivono in libertà, tale detenzione sono considerate forme di maltrattamento animali per tutti coloro che non hanno una licenza di caccia.

Ma non solo anche **degradare il parere di ISPRA** ⁷ “Istituto Superiore per la Protezione Ambientale” da vincolante a meramente consultivo, significa declassare il parere scientifico che è sempre stato oggettivo ed ha sempre e solamente salvaguardato gli aspetti ambientali e faunistici da un punto di vista terzo, solo basato sulla scienza senza ingerenze da parte degli ambientalisti o da parte del mondo venatorio ed agricolo.

infine la **Commissione Europea**, tramite la Direzione generale Ambiente, ha inviato una comunicazione al Governo italiano, segnalando che il disegno di legge prevede numerose infrazioni alle norme comunitarie, in particolare le Direttive Habitat ed Uccelli (es. art 10 del pdl) Ma quanto ci costerà, in caso di approvazione, enormi esborsi di denaro in procedure di infrazione, che verranno certamente attivate dalle

⁵ Comma 6 : Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. “

⁶ Art 6 comma 1 lettera g che modifica l'art 10 comma 8 introducendo il comma h-bis) e h-ter” tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico venatoria, il demanio forestale dello Stato e delle regioni

⁷ Art.6 comma 1 lettera l” i) il comma 10 è abrogato;” Comma 10” Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 36536560 – info@oipa.org –

www.oipa.org

segnalazioni delle Associazioni Ambientaliste mediante lo strumento EU Pilot in caso di approvazione definitiva.

Già oggi lo Stato italiano spende cifre enormi (si parla di **800 milioni di euro**) per le **75** procedure di infrazioni, di cui **25** in materia ambientale, di cui il nostro Paese è stato ritenuto responsabile. Bisogna tenerne conto che si tratta di esborsi economici che gravano sui cittadini italiani e sull'economia italiana. Oltre all'aspetto economico è importante sottolineare come la proposta di legge C 2984, in caso di approvazione, **risulterebbe invisibile** alla netta maggioranza degli italiani, i quali, come noto, sono fortemente contrari all'attività venatoria ed al suo ampliamento, basta vedere i risultati dei sondaggi commissionati sia dalle associazioni venatorie che da associazioni ambientaliste, il risultato è sempre che la maggioranza di coloro coinvolti nel sondaggio sono contrari alla caccia, ed al suo allargamento.

Ricordiamo inoltre che la proposta di legge C2984 consentirebbe ai cacciatori di imbracciare i fucili nel demanio marittimo, quindi perfino ad arrivare sulle spiagge se sono presenti ungulati e sapete sicuramente sia la pericolosità che la gittata e la potenza dei fucili a canna rigata usati per tale caccia **ex art 6 del pdl**, lungo mare luogo preferito da milioni di italiani per trascorrervi periodi di vacanza o solo di rilassamento si veda quanto previsto **all'articolo 9 della proposta di legge modifica l'articolo 14⁸** :**" I comprensori alpini e le riserve alpine di caccia, ove presenti, sono costituiti da ambiti territoriali di dimensioni subprovinciali"** Ed ancora inserendo il comma 2 bis *"La regione Sardegna, attese le caratteristiche del relativo territorio insulare e la non omogenea distribuzione delle zone di caccia, può costituire un ambito territoriale di caccia unico, comprendente tutte le province, delimitato dai propri confini costieri"*⁹

. Ma anche per gli italiani che volessero rilassarsi in montagna o in campagna, la situazione risulterebbe simile: prevedendo infatti l'utilizzo di armi da fuoco anche nei demani forestali, è automatico l'ampliamento delle aree in cui la caccia è permessa sempre **ex art 6 comma 1 lettera e¹⁰ del pdl**

⁸⁸ Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali

⁹ Art. 10 comma 6 : Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

¹⁰ Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere Attuale Comma 6 Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni



Organizzazione Internazionale Protezione Animali

*Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Comunicazione Globale (DGC)
al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) e all'Assemblea per l'Ambiente (UNEA) dell'ONU*

OIPA Italia OdV

Codice fiscale 97229260159- Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

*Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)*

*Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax02 36536560– info@oipa.org –
www.oipa.org*

Come conseguenza, coloro che frequentano tali aree lo faranno in condizioni di grande rischio. Stiamo parlando, ad esempio, di chi pratica birdwatching (oltre due milioni di persone), di chi ama raccogliere funghi (un altro milione di cittadini), ma anche di foto naturalisti (di cui non esistono censimenti, ma che si possono stimare in parecchie migliaia e di cui faccio parte come hobbista) Non dimentichiamo infine chi vuole anche solo fare una passeggiata nei boschi o più in generale in aree naturalistiche.

Si chiede pertanto alle S.V. di non approvare la proposta di legge che è contrario agli interessi della stragrande maggioranza degli italiani e che potrebbe avere conseguenze devastanti sull'ambiente naturale e in particolare sulla fauna selvatica che ne è uno degli aspetti caratterizzanti.

Come OIPA ODV siamo sempre pronti per un confronto schietto ed onesto con il mondo venatorio ed il mondo agricolo per visionare congiuntamente tutti gli articoli del testo della proposta di legge.

Dottor Alessandro Piacenza
Consigliere Nazionale incaricato